

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
Augusto ROLLANDIN

IL DIRIGENTE ROGANTE
Livio SALVEMINI



REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che copia della presente deliberazione è in pubblicazione all'albo dell'Amministrazione regionale dal _____ per quindici giorni consecutivi.

Aosta, li _____

IL DIRIGENTE
Massimo BALESTRA

Verbale di deliberazione adottata nell'adunanza in data 23 ottobre 2015

In Aosta, il giorno ventitre (23) del mese di ottobre dell'anno duemilaquindici con inizio alle ore sette e trenta minuti, si è riunita, nella consueta sala delle adunanze sita al secondo piano del palazzo della Regione - Piazza Deffeyes n. 1,

LA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA

Partecipano alla trattazione della presente deliberazione :

Il Presidente della Regione Augusto ROLLANDIN

e gli Assessori

Aurelio MARGUERETTAZ - Vice-Presidente

Mauro BACCEGA

Luca BIANCHI

Raimondo DONZEL

Antonio FOSSON

Ego PERRON

Emily RINI

Renzo TESTOLIN

Svolge le funzioni rogatorie il Dirigente della Segreteria della Giunta regionale, Sig. Livio SALVEMINI _____

E' adottata la seguente deliberazione:

N° **1494** OGGETTO :

APPROVAZIONE DELLE MODALITÀ DI EFFETTUAZIONE DEI CONTROLLI SUGLI ATTESTATI DI PRESTAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI E DEI CASI DI NON CORRETTEZZA FORMALE O SOSTANZIALE, IN SOSTITUZIONE DI QUELLE APPROVATE CON DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 1329 IN DATA 26/9/2014.

LA GIUNTA REGIONALE

visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 75 (Regolamento recante disciplina dei criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l'indipendenza degli esperti e degli organismi a cui affidare la certificazione energetica degli edifici, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192), ed in particolare l'articolo 5, comma 2, il quale dispone che i controlli debbono essere prioritariamente orientati agli edifici compresi nelle classi energetiche più efficienti;

vista la legge regionale 25 maggio 2015, n. 13 (“Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione autonoma Valle d'Aosta derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea. Attuazione della direttiva 2006/123/CE, relativa ai servizi nel mercato interno (direttiva servizi), della direttiva 2009/128/CE, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi, della direttiva 2010/31/UE, sulla prestazione energetica nell'edilizia e della direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (Legge europea regionale 2015)”) e, in particolare;

- l'articolo 61, comma 1, lettera c), che prevede la verifica, tramite controlli, anche a campione, della regolarità formale e della correttezza tecnica degli attestati di prestazione energetica e dell'osservanza degli adempimenti ad essi correlati;
- l'articolo 61, comma 4, che prevede che le modalità di effettuazione dei controlli siano stabilite dalla Giunta regionale con propria deliberazione;
- l'articolo 62, comma 2, concernente le sanzioni per i certificatori energetici che rilasciano l'attestato di prestazione energetica non corretto;
- l'articolo 62, comma 3, il quale prevede che la Giunta regionale stabilisca, con propria deliberazione, i casi di non correttezza formale o sostanziale che comportano l'invalidità dell'attestato di prestazione energetica;

richiamata la convenzione quadro tra la Regione e Finaosta S.p.A. per lo svolgimento delle funzioni in capo al Centro di Osservazione e Attività sull'energia (COA energia) per il periodo 1° ottobre 2015-31 dicembre 2016, approvata ai sensi, dell'articolo 28, comma 2, della l.r. 13/2015 con propria deliberazione n. 1445 in data 9 ottobre 2015, la quale ricomprende, tra le attività in capo al COA energia, l'organizzazione del sistema dei controlli di cui all'articolo 61, comma 1, della medesima legge ivi inclusa la realizzazione degli accertamenti documentali, ove previsti, con particolare riferimento agli attestati di prestazione energetica;

visto l'art. 29, comma 1, della l.r. 13/2015, il quale stabilisce che la Finaosta S.p.A. si avvale dell'ARPA Valle d'Aosta per l'effettuazione dei controlli di cui all'articolo 61, comma 1, lettera c), tramite espressione di un parere tecnico vincolante da rendere alla Finaosta S.p.A. medesima;

richiamata la propria deliberazione n. 2236, in data 20 agosto 2010, concernente “Approvazione, ai sensi degli articoli 9, 10 e 11 della l.r. 21/2008 e successive modificazioni, delle modalità di accreditamento di soggetti fisici abilitati al rilascio dell'attestato di certificazione energetica degli edifici e di soggetti ispettori”;

richiamata la propria deliberazione n. 1329, in data 26 settembre 2014, avente per oggetto “Approvazione delle nuove modalità di effettuazione dei controlli sugli attestati di prestazione energetica degli edifici e dei casi di non correttezza formale o sostanziale, da applicare successivamente al periodo transitorio di sperimentazione, in sostituzione di quelle approvate con DGR n. 2165 in data 31 dicembre 2013”;

richiamata la propria deliberazione n. 1090, in data 24 luglio 2015, concernente “Approvazione, ai sensi dell’art. 41 della legge regionale 25 maggio 2015, n. 13, delle modalità di gestione del sistema di riconoscimento dei soggetti abilitati al rilascio dell’attestato di prestazione energetica degli edifici e definizione delle caratteristiche e dei contenuti minimi dei corsi di formazione ed aggiornamento degli stessi. Revoca delle deliberazioni della Giunta regionale 1448/2010 e 2236/2010”;

tenuto presente che, precedentemente all’entrata in vigore della l.r. 13/2015, i controlli sugli attestati di prestazione energetica degli edifici erano disciplinati dalla legge regionale 1° agosto 2012, n. 26 (Disposizioni regionali in materia di pianificazione energetica, di promozione dell’efficienza energetica e di sviluppo delle fonti rinnovabili), oggetto di abrogazione, e che la sopra citata deliberazione 1329/2014 ha definito i casi di sospensione e revoca del certificatore energetico;

tenuto presente che le modalità di effettuazione dei controlli sugli attestati di prestazione energetica degli edifici delineate nell’allegato alla presente deliberazione non sono sostanzialmente cambiate rispetto a quelle disciplinate dalla precedente disciplina, ad eccezione dei nuovi requisiti dei soggetti che possono svolgere i controlli (così come specificati al punto 2. del medesimo allegato);

considerata la necessità di salvaguardare la posizione giuridica dei soggetti che già effettuavano i controlli sugli attestati sopra indicati secondo i previgenti criteri di selezione, nonché di garantire la validità dei controlli già conclusi o in fase di svolgimento alla data dell’entrata in vigore della presente deliberazione;

richiamato in particolare l’articolo 65, comma 7, della l.r. 13/2015, il quale stabilisce che, fino alla data di approvazione delle deliberazioni della Giunta regionale attuative del titolo III della legge regionale stessa, si applicano le deliberazioni attuative delle leggi regionali previgenti in materia;

considerato che il comma 8 del medesimo articolo 65 della l.r. 13/2015 stabilisce che i procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della legge regionale stessa sono conclusi ai sensi della previgente normativa;

tenuto conto che sono ancora in corso di svolgimento le operazioni relative a due delle precedenti estrazioni sugli attestati di prestazione energetica da sottoporre a controllo, effettuate antecedentemente all’entrata in vigore della l.r. 13/2015;

dato atto che la l.r. 13/2015 stabilisce all’art. 62, comma 2, nuove modalità sanzionatorie e non prevede, contrariamente alla previgente l.r. 26/2012, casi di sospensione e di revoca del certificatore energetico;

richiamata la propria deliberazione n. 863 in data 29 maggio 2015, concernente l’approvazione del bilancio di gestione per il triennio 2015/2017, a seguito della ridefinizione della struttura organizzativa dell’Amministrazione regionale, di cui alla propria deliberazione 708/2015, con attribuzione alle strutture dirigenziali di quote di bilancio e degli obiettivi gestionali correlati e del bilancio di cassa per l’anno 2015, con decorrenza 1° giugno 2015;

in attuazione dell’obiettivo n. 31040001 - Interventi per l’attuazione delle disposizioni regionali in materia di pianificazione energetico-ambientale - 1.11.7.10 - del bilancio di gestione medesimo;

visto il parere favorevole di legittimità sulla proposta della presente deliberazione rilasciato dal dirigente della Struttura risparmio energetico e sviluppo fonti rinnovabili dell'Assessorato attività produttive, energia e politiche del lavoro, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22;

su proposta dell'Assessore alle attività produttive, energia e politiche del lavoro, Raimondo Donzel;

ad unanimità di voti favorevoli,

DELIBERA

1. di approvare, per i motivi indicati in premessa, ai sensi dell'articolo 61, comma 4, della legge regionale 25 maggio 2015, n. 13, le modalità di effettuazione dei controlli sugli attestati di prestazione energetica degli edifici, nonché i casi di non correttezza formale o sostanziale, secondo quanto stabilito nell'allegato alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante, in sostituzione di quelle approvate con deliberazione n. 1329 in data 26 settembre 2014;
2. di dare atto che, ai sensi dell'articolo 65, commi 7 e 8, della l.r. 13/2015, i controlli in corso di svolgimento alla data di entrata in vigore della presente deliberazione, avviati in vigore della l.r. 26/2012, continuano ad essere effettuati secondo le modalità previste nella succitata deliberazione 1329/2014 fino all'ultimazione degli stessi e che le corrispondenti sanzioni sono applicate in ottemperanza all'articolo 53 della legge regionale 1° agosto 2012, n. 26;
3. di stabilire che le modalità di cui alla presente deliberazione si applicano a decorrere dalla prossima estrazione del campione di attestati di prestazione energetica da sottoporre a controllo, relativa al terzo trimestre 2015;
4. di stabilire che tutti i casi di non correttezza sostanziale contestati ai certificatori energetici ai sensi della l.r. 26/2012 non sono computati ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 62, comma 2, della l.r. 13/2015;
5. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

MODALITA' DI EFFETTUAZIONE DEI CONTROLLI SUGLI ATTESTATI DI PRESTAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI, NONCHE' DEI CASI DI NON CORRETTEZZA FORMALE O SOSTANZIALE

1. DETERMINAZIONE DEL CAMPIONE DA SOTTOPORRE A CONTROLLO

- 1.1. Il campione di attestati di prestazione energetica (APE) da sottoporre a controllo viene determinato a cadenza trimestrale ed è composto da 25 APE selezionati utilizzando i criteri riportati al punto 1.4.
- 1.2. Al fine della determinazione del campione da sottoporre a controllo, gli APE relativi ad un "intero edificio" o "parte di edificio", sono conteggiati come un unico elemento del campione. Gli APE relativi a singola "unità immobiliare", anche se appartenenti ad un unico fabbricato, vengono invece conteggiati singolarmente.
- 1.3. Ogni campione viene determinato sull'insieme degli APE che rispondano a tutte le seguenti caratteristiche:
 - a. siano stati validati dai certificatori energetici successivamente al 30 giugno 2014 e comunque non antecedentemente ai due "trimestri di riferimento" precedenti alla determinazione del campione, come meglio definiti al punto 3.1;
 - b. siano stati caricati dal Comune nell'apposita sezione del Portale Energia nel "trimestre di riferimento" precedente alla determinazione del campione;
 - c. non risultino essere stati sostituiti da un APE più recente (ove tale informazione sia disponibile al momento della determinazione del campione);
 - d. non costituiscano la rettifica di un precedente attestato di certificazione energetica (ACE) o di un precedente APE sottoposto a controllo e risultato negativo.
 - e. non siano stati redatti da certificatori energetici non più abilitati, in maniera definitiva, alla redazione degli APE.
- 1.4. I criteri utilizzati per la determinazione del campione sono i seguenti:

CRITERIO 1 – *"APE relativi a edifici di nuova costruzione in classe energetica A+ e A" – numero variabile fino ad un massimo di 10, ove presenti.*

Fino ad eventuale raggiungimento del numero massimo, gli APE relativi a tale criterio, vengono selezionati a partire da quelli ricadenti nella classe energetica migliore. A parità di classe energetica, gli APE vengono suddivisi tra residenziali e non residenziali e ordinati sulla base della "*prestazione energetica corretta per altitudine*" ($EP_{gl\ corretta}$), determinata secondo quanto riportato al punto 1.6.

Vengono quindi selezionati prioritariamente gli APE relativi ad edifici non residenziali a partire da quelli aventi $EP_{gl,corretta}$ minore e, qualora non sufficienti, vengono selezionati anche gli APE relativi ad edifici residenziali secondo la medesima modalità.

CRITERIO 2 – *"APE relativi a edifici esistenti in classe energetica A+, A e B" – numero variabile fino ad eventuale completamento del campione, ove presenti.*

Fino ad eventuale completamento del campione, gli APE relativi a tale criterio, vengono selezionati dando priorità a quelli avente classe energetica migliore.

A parità di classe energetica, gli APE vengono suddivisi tra residenziali e non residenziali e ordinati sulla base della “prestazione energetica corretta per altitudine” ($EP_{gl\ corretta}$), determinata secondo quanto riportato al punto 1.6.

Vengono quindi selezionati prioritariamente gli APE relativi ad edifici non residenziali a partire da quelli aventi $EP_{gl,corretta}$ minore e, qualora non sufficienti, vengono selezionati anche gli APE relativi ad edifici residenziali secondo la medesima modalità.

CRITERIO 3 – “APE relativi a edifici di nuova costruzione in classe energetica F o G”
– numero variabile fino ad eventuale completamento del campione, ove presenti.

Fino ad eventuale completamento del campione, gli APE relativi a tale criterio, vengono selezionati dando priorità a quelli avente classe energetica peggiore. A parità di classe energetica, gli APE vengono suddivisi tra residenziali e non residenziali e ordinati sulla base della “prestazione energetica corretta per altitudine” ($EP_{gl\ corretta}$), determinata secondo quanto riportato al punto 1.6.

Vengono quindi selezionati prioritariamente gli APE relativi ad edifici non residenziali a partire da quelli aventi $EP_{gl,corretta}$ maggiore e, qualora non sufficienti, vengono selezionati anche gli APE relativi ad edifici residenziali secondo il medesimo criterio.

CRITERIO 4 – “APE relativi a edifici non residenziali aventi fabbisogni complessivi di energia primaria particolarmente elevati” - numero variabile fino ad eventuale completamento del campione, ove presenti.

Rientrano in tale criterio gli APE la cui “prestazione energetica corretta per altitudine” ($EP_{gl\ corretta}$), determinata secondo quanto riportato al punto 1.6, risulta:

$$EP_{gl\ corretta} > 700 + (k \cdot (h_{SITO} - h_{AO})) \text{ kWh/m}^3 \text{ anno}$$

Fino ad eventuale completamento del campione, la selezione è effettuata a partire dagli APE con un valore più alto di $EP_{gl\ corretta}$.

CRITERIO 5 – “APE relativi a edifici residenziali aventi fabbisogni complessivi di energia primaria particolarmente elevati” - numero variabile fino ad eventuale completamento del campione, ove presenti.

Rientrano in tale criterio gli APE la cui “prestazione energetica corretta per altitudine” ($EP_{gl\ corretta}$), determinata secondo quanto riportato al punto 1.6, risulta:

$$EP_{gl\ corretta} > 2000 + (k \cdot (h_{SITO} - h_{AO})) \text{ kWh/m}^2 \text{ anno}$$

Fino ad eventuale completamento del campione, la selezione è effettuata a partire dagli APE con un valore più alto di $EP_{gl\ corretta}$.

CRITERIO 6 – “APE relativi a edifici residenziali distribuiti uniformemente sul territorio regionale” - numero variabile fino a completamento del campione, ove presenti.

Tale criterio prevede che gli APE relativi a edifici a destinazione d’uso residenziale vengano suddivisi nelle diverse Comunità Montane di appartenenza (ivi incluso il Comune di Aosta) e che tali gruppi vengano ordinati in base al numero di APE che li costituiscono. Viene selezionato un APE per ogni gruppo dando priorità ai gruppi costituiti da un numero più elevato di APE.

All'interno di ogni gruppo, l'APE selezionato è quello con il valore di $EP_{gl,corretta}$ appena superiore rispetto al valore medio calcolato escludendo il 10% degli APE con valore minore di $EP_{gl,corretta}$ (arrotondando all'intero e comunque fino ad un massimo di 10 APE) ed il 10 % degli APE con valore maggiore di $EP_{gl,corretta}$ (arrotondando all'intero e comunque fino ad un massimo di 10 APE).

Nel caso in cui la selezione ricada su più APE con medesimo valore di $EP_{gl,corretta}$ viene sottoposto a controllo quello avente data di validazione più recente.

Tale selezione viene reiterata con le medesime modalità, fino a completamento del campione, prendendo da ogni gruppo l'APE con valore di $EP_{gl,corretta}$ appena superiore a quello selezionato precedentemente.

1.5. I criteri di cui al punto 1.4 si applicano nell'ordine in cui sono riportati fino a completamento del campione. Qualora venga selezionato un APE già individuato con un criterio precedente, questo è sostituito dall'APE immediatamente successivo.

1.6. Ai fini dell'applicazione dei criteri di cui al punto 1.4, si intende per “prestazione energetica corretta per altitudine” ($EP_{gl,corretta}$):

$$EP_{gl,corretta} = EP_{gl} - (k * (h_{SITO} - h_{AO}))$$

dove:

EP_{gl} = indice di prestazione energetica globale dell'edificio riportato nell'APE;

h_{SITO} = altitudine dell'edificio oggetto di classificazione, riportata nell'APE;

h_{AO} = altitudine di riferimento, pari a 583 m. s.l.m;

k = fattore di correzione per altitudine, variabile in funzione della destinazione d'uso dell'edificio e della relativa classe energetica, secondo quanto riportato in tabella:

CLASSE ENERGETICA	RESIDENZIALE	NON RESIDENZIALE
A+	0,00825	0,0025
A	0,0124	0,0038
B	0,0248	0,0075
C	0,0413	0,0125
D	0,0578	0,0175
E	0,0825	0,0250
F	0,1155	0,0350
G	0,132	0,04

2. REQUISITI DEI SOGGETTI CHE SVOLGONO I CONTROLLI

2.1. L'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA) è individuata ai sensi dell'articolo 29, comma 1, della legge regionale 25 maggio 2015, n. 13, quale soggetto di cui si avvale il COA energia per l'effettuazione dei controlli di cui all'articolo 61, comma 1, lettera c), della legge stessa, tramite espressione di un parere tecnico vincolante da rendere a Finaosta S.p.A.

2.2. Per l'effettuazione dei controlli di cui al punto 2.1, ARPA può avvalersi, oltre che del personale in organico alla data di entrata in vigore della presente deliberazione, avente i requisiti previsti dalla deliberazione n. 2236 in data 20 agosto 2010, anche di risorse professionali abilitate al rilascio dell'attestato di prestazione energetica ai sensi dell'articolo 41 della l.r. 13/2015.

- 2.3. Ai sensi del punto 6.5 dell'Allegato A alla deliberazione n. 1090 in data 24 luglio 2015, è fatto divieto alle risorse professionali di cui al punto 2.2, che svolgono attività di controllo per conto di ARPA, di svolgere contestualmente l'attività di certificatore energetico per gli edifici ubicati nel territorio regionale. L'esercizio dell'attività di controllo è consentita solo a seguito di sottoscrizione di apposita istanza di sospensione dalla potestà di rilascio di APE, trasmessa dal soggetto interessato al COA energia.
- 2.4. Le risorse professionali di cui al punto 2.2, che svolgono attività di controllo per conto di ARPA, devono garantire indipendenza e imparzialità di giudizio così come previsto per i certificatori energetici all'articolo 41, comma 3, della l.r. 13/2015.

3. MODALITA' DI EFFETTUAZIONE DEI CONTROLLI

- 3.1. La determinazione del campione di APE da sottoporre a controllo viene eseguita dal COA energia a cadenza trimestrale, secondo i criteri riportati al punto 1. Ogni selezione avviene entro un mese dal termine del precedente "Trimestre di riferimento", ovvero secondo le seguenti tempistiche:
- 1° trimestre (1 gennaio-31 marzo): entro il 30 aprile;
 - 2° trimestre (1 aprile-30 giugno): entro il 31 luglio;
 - 3° trimestre (1 luglio-30 settembre): entro il 31 ottobre;
 - 4° trimestre (1 ottobre-31 dicembre): entro il 31 gennaio dell'anno successivo.
- 3.2. Il COA energia, entro le medesime tempistiche, trasmette ad ARPA l'elenco degli APE selezionati e la documentazione in formato elettronico a essi relativa. L'elenco viene inviato per conoscenza anche alla struttura Risparmio energetico e sviluppo fonti rinnovabili dell'Assessorato attività produttive, energia e politiche del lavoro.
- 3.3. Contestualmente, il COA energia avvisa, tramite posta elettronica certificata (di seguito PEC), i certificatori energetici che hanno redatto gli APE selezionati, indicando i codici identificativi degli APE oggetto di controllo, le relative modalità di effettuazione e la documentazione da presentare ad ARPA.
- 3.4. Il certificatore è tenuto a presentare la seguente documentazione:
- a. elaborati grafici di progetto (piante, sezioni e prospetti presentati in formato cartaceo o in formato ".pdf" o ".dwg");
 - b. documentazione fotografica esterna e interna dell'edificio;
 - c. dati relativi alle stratigrafie dei componenti opachi (eventuali particolari costruttivi, fotografie di dettaglio, schede materiali);
 - d. documentazione relativa agli impianti presenti (copia libretto di centrale, schede tecniche);
 - e. abaco serramenti e relativa copia delle certificazioni ove esistenti;
 - f. abaco ponti termici presenti nella struttura.
- 3.5. Il certificatore energetico soggetto a controllo ha a disposizione trenta giorni naturali consecutivi dalla comunicazione di cui al punto 3.3 per presentare la documentazione presso ARPA-Area Operativa Energia. È accettata anche la trasmissione della documentazione in formato elettronico esclusivamente se presentata tramite PEC.
- 3.6. In caso di mancata ricezione della documentazione richiesta, o qualora la stessa risultasse incompleta senza motivata relazione del certificatore energetico, ARPA provvede a inviare un sollecito prorogando i termini della presentazione di un massimo di ulteriori

quindici giorni. Decorso inutilmente tale termine, ARPA comunica al COA energia che non è stato possibile effettuare il controllo sul certificato.

- 3.7. E' sempre facoltà di ARPA fissare un sopralluogo presso l'edificio oggetto di controllo.
- 3.8. ARPA, sulla base della documentazione pervenuta e dell'eventuale sopralluogo, effettua il controllo dell'APE al fine di verificare la correttezza formale e sostanziale dello stesso. ARPA controlla la correttezza e la ragionevolezza dei dati inseriti nelle diverse sezioni del software Beauclimat al fine di ricalcolare, tramite la stessa versione del software impiegata dal certificatore energetico, la prestazione energetica dell'edificio.
- 3.9. ARPA e COA energia concordano le modalità di dettaglio per l'effettuazione dei controlli e il numero minimo di sopralluoghi da effettuare. Tali modalità possono essere oggetto di revisione periodica sulla base dell'esperienza maturata e delle eventuali criticità incontrate.
- 3.10. Il COA energia provvede a dare opportuna conoscenza ai certificatori circa le modalità di effettuazione dei controlli e le relative eventuali variazioni, anche tramite pubblicazione sulla sezione Energia del sito internet istituzionale della regione.
- 3.11. In caso di presunto esito negativo, ARPA ne dà comunicazione al certificatore energetico e fornisce la possibilità di effettuare un contraddittorio entro quindici giorni dalla data di invio della comunicazione.
- 3.12. ARPA conclude i controlli entro un termine massimo di centocinquanta giorni dalla trasmissione dell'elenco di cui al punto 3.2.
- 3.13. ARPA, nel rispetto dei termini di cui al punto 3.12, comunica al COA energia il risultato del controllo, corredato da una relazione di sintesi dello stesso.
- 3.14. Il COA energia, ricevuto il parere di ARPA, provvede:
 - a. nel caso di esito positivo, a darne informazione al certificatore energetico;
 - b. nel caso di esito negativo per errore formale come definito al punto 4.1, a darne informazione al certificatore energetico e a richiedere, ai sensi dell'art. 62, comma 2 della legge regionale 13/2015, di redigere, entro quarantacinque giorni dalla data di comunicazione della contestazione, una nuova versione dell'APE, con oneri a proprio carico;
 - c. nel caso di esito negativo per errore sostanziale come definito ai punti 4.2, 4.3 e 4.4, a darne informazione al certificatore energetico e a richiedere, ai sensi dell'art. 62, comma 2, della legge regionale 13/2015, di redigere, entro quarantacinque giorni dalla data di comunicazione della contestazione, una nuova versione dell'APE, con oneri a proprio carico. In tale caso, il COA energia provvede anche ad aggiornare il numero dei casi di non correttezza sostanziale in capo al certificatore energetico e a darne opportuna conoscenza alla Struttura regionale competente, per la contestazione della sanzione amministrativa nei casi previsti dall'art. 62, comma 2, della legge regionale 13/2015;
 - d. nei casi assimilati a quelli di "non correttezza sostanziale" come definiti al punto, non essendo possibile richiedere un APE sostitutivo, il COA energia segnala alla Struttura regionale competente esclusivamente il numero dei casi di non correttezza sostanziale in capo al certificatore energetico, per la contestazione della sanzione amministrativa nei casi previsti dall'art. 62, comma 2, della legge regionale 13/2015.

- 3.15. Nei casi di cui al punto 3.14, lettere b. e c., il certificatore energetico è tenuto a trasmettere ad ARPA e per conoscenza al COA energia, nel medesimo termine, l'APE corretto e la relativa documentazione informatica.
- 3.16. Nei casi di cui al punto 3.15, ARPA verifica, entro 45 giorni dal ricevimento della documentazione, che i valori di prestazione energetica globale e i relativi valori parziali ricalcolati dal certificatore rientrino negli stessi intervalli di tolleranza segnalati in fase di controllo e che le osservazioni puntuali dalla stessa formulate siano state recepite nella redazione del nuovo APE. Nel caso in cui i nuovi valori di prestazione energetica non rientrino in tali intervalli di tolleranza a causa della diversa versione del software utilizzata ed in casi particolari che lo rendessero opportuno, ARPA può provvedere alla ridefinizione del range con la nuova versione del software e sulla base delle nuove condizioni eventualmente sopravvenute.
- 3.17. ARPA trasmette, entro il medesimo termine, l'esito del controllo di secondo livello al COA energia, che provvede ad informare il certificatore e ad aggiornarne lo stato delle contestazioni.
- 3.18. Qualora il certificatore energetico non ottemperi a quanto previsto al punto 3.15 o qualora lo stesso raggiunga due contestazioni di non correttezza sostanziale, il COA energia provvede a darne opportuna conoscenza alla Struttura regionale competente per la contestazione della sanzione amministrativa nei casi previsti dall'art. 62, comma 2 della legge regionale 13/2015.
- 3.19. Ricevuta la comunicazione di cui al punto 3.17, il certificatore energetico è tenuto a consegnare il nuovo APE al proprietario dell'immobile.
- 3.20. Il COA energia trasmette periodicamente comunicazione riportante gli esiti dei controlli alla struttura Risparmio energetico e sviluppo fonti rinnovabili dell'Assessorato attività produttive, energia e politiche del lavoro, nonché agli Ordini e Collegi professionali regionali.

4. CASI DI NON CORRETTEZZA FORMALE O SOSTANZIALE

- 4.1. Sono da considerarsi casi di "non correttezza formale", gli APE che riportano informazioni tecniche o di individuazione e caratterizzazione dell'edificio non corrette, indipendentemente dall'influenza che le stesse abbiano sulla prestazione energetica. In particolare, sono considerati tali gli errori relativi anche ad uno solo dei seguenti campi:
- a. numero unità immobiliari considerate;
 - b. dati catastali;
 - c. ubicazione;
 - d. destinazione d'uso prevalente;
 - e. tipologia di impianto di riscaldamento e/o relativo combustibile;
 - f. tipologia di impianto di produzione di acqua calda sanitaria e/o relativo combustibile;
 - g. tipologia di impianto di climatizzazione estiva e/o relativo combustibile;
 - h. tipologia di impianto a FER.
- 4.2. Nel caso di edifici residenziali, è considerato non corretto dal punto di vista sostanziale un APE che presenti almeno una delle seguenti condizioni:

- a. riporta un valore di prestazione energetica globale dell'edificio che si discosta di oltre il quindici per cento e contemporaneamente di oltre quindici kilowattora/metro quadro anno dal valore verificato in sede di accertamento;
 - b. riporta valori di prestazione energetica dell'edificio concernenti la climatizzazione invernale, la climatizzazione estiva o la produzione di acqua calda sanitaria che si discostano di oltre il quindici per cento e contemporaneamente di oltre dieci kilowattora/metro quadro anno dal valore verificato in sede di accertamento.
- 4.3. Nel caso di edifici non residenziali, è considerato non corretto dal punto di vista sostanziale un APE che presenti almeno una delle seguenti condizioni:
- a. riporta un valore di prestazione energetica globale dell'edificio che si discosta di oltre il quindici per cento e contemporaneamente di oltre 7 kilowattora/metro cubo anno dal valore verificato in sede di accertamento;
 - b. riporta valori di prestazione energetica dell'edificio concernenti la climatizzazione invernale, la climatizzazione estiva, la produzione di acqua calda sanitaria o l'illuminazione che si discostano di oltre il quindici per cento e contemporaneamente di oltre 5 kilowattora/metro cubo anno dal valore verificato in sede di accertamento;
- 4.4. L'APE è considerato “non corretto dal punto di vista sostanziale” anche nei casi in cui ARPA rilevi una grave anomalia relativa al calcolo della prestazione energetica, intesa come errori o mancanze tali da impedire la verifica puntuale del risultato finale e/o gravi errori nella definizione dell'oggetto edilizio su cui è calcolata la prestazione energetica o nella metodologia di calcolo utilizzata.
- 4.5. L'APE è assimilato al caso di “non correttezza sostanziale” anche quando ARPA non abbia potuto effettuare il controllo in quanto il certificatore non ha fatto pervenire la documentazione necessaria nei tempi previsti o non sia stato possibile effettuare il sopralluogo, per completare l'acquisizione dei dati necessari.